

NEWSLETTER



Numero 7/2020

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Proroga delle assemblee di bilancio;

Nuova detrazione per erogazioni liberali Coronavirus;

Crediti deteriorati: trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta;

Sospensione generale fino al 30 giugno degli adempimenti fiscali;

La sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi/compensi fino a 2 milioni;

Sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori;

Proroga biennale dei termini di accertamento;

Senza ritenute gli autonomi con ricavi o compensi sotto i 400.000 euro;

INTERPRETAZIONI

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sospendono le verifiche;

GIURISPRUDENZA

Distacco di personale: l'esclusione da Iva è incompatibile con la VI direttiva;

La cessione di azioni proprie rivalutate non è abusiva;

DOTTRINA

Più semplici le assemblee in audio o tele conferenza;

I commenti di Assonime alla proroga delle assemblee;

Dividendi alle società semplici: il commento di Assonime;

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Proroga delle assemblee di bilancio

Sono modificati i tempi e le modalità di svolgimento delle assemblee societarie che saranno chiamate all'approvazione del bilancio relativo **all'esercizio 2019**. Nello specifico:

- il termine ordinario di approvazione è stato esteso a **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto ai tradizionali 120 giorni previsti dal codice Civile);
- sono state favorite tutte le possibilità di partecipazione all'assemblea da remoto, anche se non previste dallo statuto. In particolare è prevista la possibilità di manifestare il voto in via elettronica ovvero per corrispondenza e l'intervento in assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione, a condizione che gli strumenti utilizzati permettano l'identificazione dei partecipanti.

Oltre a quanto sopra:

- per le sole Srl: è espressamente ammesso che il voto possa avvenire in forma scritta o per consenso espresso per iscritto;
- per le società quotate (nonché per le società che sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante):
- al rappresentante designato potranno essere affidati, anche in deroga allo statuto, sia l'esercizio del diritto di voto sia l'intervento in assemblea (ciò vale anche per le assemblee straordinarie);
- nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (in questo modo viene impedito l'accesso fisico degli azionisti al luogo dell'assemblea).

Queste disposizioni sono applicabili per le assemblee che saranno convocate entro il **31 luglio 2020** ovvero, se successiva entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 106

DOTTRINA

Più semplici le assemblee in audio o tele conferenza

Una nuova ed opportuna massima del Consiglio notarile di Milano interviene sul tema dello svolgimento delle assemblee societarie in teleconferenza, giungendo a concludere che può essere superata la regola secondo cui presidente e verbalizzante devono trovarsi nello stesso luogo. Secondo il Notariato, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile, o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del

verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse, pertanto, non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbalizzazione in forma pubblica.

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187 del 11.3.2020

I commenti di Assonime alla proroga delle assemblee

Una comunicazione di Assonime commenta la norma di rinvio delle assemblee di bilancio contenuta nel decreto legge 18/2020.

La nuova previsione deroga tanto agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie.

Le principali osservazioni dell'associazione sono le seguenti:

- l'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società;
- il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di "prima convocazione" dell'assemblea;
- il ricorso al più ampio termine di convocazione è una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data antecedente e più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

Assonime, News del 18 marzo 2020

IMPOSTE SUI REDDITI



LEGISLAZIONE

Nuova detrazione per erogazioni liberali Coronavirus

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%**. La detrazione non può essere di importo superiore a **30.000 euro**.

Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili anche da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 66

Crediti deteriorati: trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta

Per le società che effettuano entro il **31 dicembre 2020** cessioni di crediti (sia di natura commerciale sia di natura finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti, è introdotta la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 TUIR;
- eccedenze ACE (ovvero l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, D.L. n. 201/2011) che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora computate in diminuzione, usufruite ovvero dedotte dal reddito imponibile.

Si ha "inadempimento" quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

La disposizione non è applicabile alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta:

- le perdite e le eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dalle società che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione:

- non sono produttivi di interessi;
- possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero ceduti ovvero chiesti a rimborso;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi;
- non concorrono né alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile ai fini IRAP.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 55

DOTTRINA

Dividendi alle società semplici: il commento di Assonime

La nuova disciplina fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dall'art. 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha suscitato tra gli operatori diversi dubbi e incertezze di non facile soluzione soprattutto riguardo alla disciplina delle fattispecie relative alla percezione di dividendi da società estere nonché alla distribuzione di utili alla società semplice con soci non residenti. Altri dubbi sono sorti poi con riguardo agli aspetti transitori di questa disciplina rispetto alle regole che erano state previste dalla legge di Bilancio 2018. La circolare Assonime esamina il nuovo regime soffermandosi e chiedendo ulteriori chiarimenti in particolare su queste tematiche.

Assonime, Circolare 20.3.2020 n. 3

IVA

GIURISPRUDENZA

Distacco di personale: l'esclusione da Iva è incompatibile con la VI direttiva

La sentenza 11.3.2020 n. C-94/19 della Corte di Giustizia UE ha preso in esame le disposizioni Iva italiane che regolano l'esclusione da imposta dei distacchi di personale a fronte dei quali è corrisposto solamente il rimborso del relativo costo (articolo 8, comma 35 della Legge 67/88).

Secondo la pronuncia *“L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.”*

Corte di Giustizia UE, Sentenza 11.3.2020 n. C-94/19

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Sospensione generale fino al 30 giugno degli adempimenti fiscali

Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Per effetto di quanto sopra, a titolo esemplificativo, la **dichiarazione annuale Iva 2020** (per il 2019), in scadenza il **30 aprile 2020**, potrà essere ora inviata entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 62

La sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi/compensi fino a 2 milioni

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta **2019** hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo** e il **31 marzo 2020** relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;

- premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 62

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16 marzo

Sono prorogati al **20 marzo 2020** i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti **lunedì 16 marzo 2020**.

A titolo esemplificativo la disposizione riguarda coloro che dovessero avere conseguito ricavi o compensi in misura **superiore a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019** per i quali non è stata prevista alcuna sospensione dei versamenti ma il termine di versamento del 16 marzo 2020 è stato spostato al **20 marzo 2020**.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 60

Sospensioni ad hoc in settori particolari

L'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal **2 marzo** fino al **30 aprile 2020**, per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ritenute alla fonte (ex articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) che questi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al fine di sostenere ulteriormente i settori che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, la sospensione è stata estesa alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** (ovvero il 1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di **maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le sole associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche) la sospensione dei versamenti si applica fino al **31 maggio 2020** (e non fino al 30 aprile 2020).

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 61

Sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**. Non è previsto alcun tipo di rimborso.

Sono altresì sospesi i termini per le risposte a:

- istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di adempimento collaborativo (articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015);
- adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis, D.L. n. 50/2017);
- ruling internazionale (articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. n. 600/1973);
- ruling nel patent box (articolo 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014).

Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero dal **1 giugno 2020**.

Per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 67

Proroga biennale dei termini di accertamento

Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori è prevista (anche in deroga all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 212/2000) l'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 che contiene una norma di carattere generale in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali

Ciò determina, di fatto, una proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni (ad esempio, i termini di scadenza per l'anno 2015, ordinariamente fissati al 31 dicembre 2020, slittano al 2022).

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 67

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020** relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

In assenza di una esplicita previsione in tal senso, la sospensione non dovrebbe applicarsi alle comunicazioni che sono inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica delle imposte (ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) o derivanti dal controllo formale (ex art. 36-ter DPR 600/73).

I versamenti sospesi devono essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30 giugno 2020**.

Viene altresì disposto anche il differimento al **31 maggio 2020**:

- del termine di versamento della rata relativa alla "rottamazione-ter" (scaduta il 28 febbraio 2020);
- della rata del "saldo a stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 68

Senza ritenute gli autonomi con ricavi o compensi sotto i 400.000 euro

Per i contribuenti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €** nel periodo d'imposta **2019**, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il **31 marzo 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale di questa opzione dovrà rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggette a ritenuta, in base alla nuova disposizione, e dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** (ovvero **1 giugno 2020**) ovvero a rate, fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di **maggio 2020**.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, Articolo 62

INTERPRETAZIONI

I primi chiarimenti sulle sospensioni

L'Agenzia delle entrate ha diramato tre documenti esplicativi sulle misure previste dal decreto legge 18/2020. In particolare:

- la circolare 4/E/2020 è dedicata alla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini;
- la circolare 5/E/2020 si occupa dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi;
- la circolare 6/E/2020 si occupa dei termini per i procedimenti di accertamento con adesione.

Agenzia delle Entrate, Circolare 20.3.2020 n. 4

Agenzia delle Entrate, Circolare 20.3.2020 n. 5

Agenzia delle Entrate, Circolare 23.3.2020 n. 6

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sospendono le verifiche

Le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario verranno sospese a causa dell'emergenza creata dall'epidemia coronavirus. Lo precisa il comunicato stampa 12.3.2020 n. 17 dell'Agenzia delle Entrate.

In modo simmetrico, la Guardia di Finanza ha annunciato, nella propria circolare 11.3.2020 n. 73943, la sospensione di:

- verifiche, controlli fiscali e in materia di lavoro, d'intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza;
- controlli strumentali;
- attività ispettive antiriciclaggio.

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 12.3.2020 n. 17

Guardia di Finanza, Circolare 11.3.2020 n. 73943

GIURISPRUDENZA

La cessione di azioni proprie rivalutate non è abusiva

L'Agenzia delle Entrate di Padova ha contestato una operazione in cui un socio ha ceduto alla società azioni precedentemente oggetto di affrancamento con imposta sostitutiva per un ammontare pari al 5% del capitale; le motivazioni dell'agenzia si basano sul fatto che questa cessione – dopo la quale la maggioranza della società è rimasta nelle mani della famiglia del socio – è stata effettuata unicamente per avvalersi della norma di favore e quindi per consentire la tassazione ridotta delle somme percepite

dal cedente. Quest'ultimo, infatti, avrebbe evitato la percezione di dividendi distribuiti dalla società, soggetti a tassazione con un carico fiscale maggiore. Si tratta, sia pure in veste lievemente diversa in quanto applicata alla cessione di azioni proprie, della tipica contestazione su operazioni di leveraged cash out.

La Commissione di primo grado, tuttavia, ha confermato la legittimità della scelta del contribuente: *“Ogni qual volta il contribuente adotta soluzioni legittime alle quali l'ordinamento fiscale riconosce un minor carico fiscale, dette soluzioni non possono essere censurate come abuso del diritto. L'art. 10/bis, infatti, al comma 4 dice espressamente che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale; la norma non prevede, come vorrebbe l'Ufficio, che la libertà di scelta può essere esercitata fermo restando il necessario conseguimento di un vantaggio economico od organizzativo che, pertanto, non deve essere investigato dal giudice adito.*

Nel caso in esame l'operazione di valutazione delle azioni con pagamento dell'imposta sostitutiva più favorevole e la cessione delle azioni rivalutate, costituiscono atti legittimi, espressione della libera scelta del contribuente tra regimi opzionali offerti dalla legge e comportanti un diverso carico fiscale.”

Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sentenza 20 febbraio 2020 n. 58